

STATUTO FIDIA APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'11 FEBBRAIO 2017

TITOLO I

Costituzione, durata, sede

ART. 1

È costituita la Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici, FIDIA, con sede legale in Roma e Delegazione in Milano.

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Alla Federazione possono aderire le Organizzazioni Sindacali che associno Dirigenti e Funzionari, in servizio, in quiescenza e loro aventi diritto nonché i beneficiari degli istituti del CCNL Imprese Assicuratrici di:

- a) Imprese Assicuratrici
- b) Società controllate da Società assicurative
- c) Enti assimilati al comparto assicurativo
- d) Società od Enti che applicano a qualunque categoria di lavoratori il contratto assicurativo.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di riportare sul loro Statuto e sulla carta intestata l'appartenenza a FIDIA.

TITOLO II

Scopi

ART. 2

La Federazione non ha fini di lucro, è indipendente e ha il compito di:

- a) contribuire direttamente, anche tramite adesione a Confederazioni Nazionali e/o Internazionali e attraverso rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni Sindacali, Enti e Associazioni, allo sviluppo morale e materiale e al progresso civile dell'Italia;
- b) rappresentare e tutelare gli interessi sindacali, assistenziali previdenziali e professionali delle categorie appartenenti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, sia nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi nazionali, sia nei rapporti con le Autorità politiche, amministrative, giudiziarie e di controllo; con le Associazioni di categoria delle imprese assicuratrici; con le altre Organizzazioni sindacali, sociali, economiche, previdenziali e assistenziali;
- c) promuovere e attuare qualsiasi iniziativa idonea alla soluzione dei problemi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali aderenti, atte a potenziarne e valorizzarne la funzione quale espressione qualificata del mondo del lavoro, utili allo sviluppo e al miglioramento dell'industria assicurativa in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue componenti;
- d) coordinare le Organizzazioni Sindacali aderenti per risolvere in modo uniforme i problemi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali stesse;
- e) svolgere attività di consulenza, informazione e formazione a favore delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali aderenti;
- f) promuovere e gestire i rapporti con i media per favorire la più ampia diffusione di quanto di interesse per la Federazione e per le Organizzazioni Sindacali aderenti;
- g) coordinare il tesseramento nazionale;
- h) organizzare il Congresso Nazionale;
- i) promuovere e diffondere iniziative culturali in materia assicurativa e sicurezza sul lavoro;
- j) promuovere e fornire servizi anche di tipo collaterale alle attività istituzionali a favore della categoria al fine di promuovere lo sviluppo associativo e fidelizzare il rapporto con gli iscritti

TITOLO III

Sindacati partecipanti e Soci

ART. 3

Le Organizzazioni Sindacali, per aderire alla Federazione, devono inoltrare domanda alla Presidenza della Federazione corredata dallo statuto e dalla composizione dei loro organi direttivi.

Ciascuna Organizzazione Sindacale dovrà comunicare tempestivamente ogni modifica che intende apportare

al proprio Statuto e ogni cambiamento nella composizione degli Organi direttivi statutari.

Le modifiche alla ragione sociale e le modifiche allo statuto dovranno essere sottoposte alla approvazione da parte della FIDIA per un esame di compatibilità con lo statuto della Federazione.

Le Organizzazioni Sindacali non possono concludere patti di partecipazione con altre Organizzazioni sindacali o partecipare all'attività di tali Organizzazioni od Organismi senza l'autorizzazione della Fidia.

ART. 4

L'accoglimento della domanda verrà deliberato dal Consiglio Nazionale della Federazione previa verifica da parte della Giunta Esecutiva della compatibilità dello Statuto dell'Organizzazione Sindacale richiedente l'adesione con lo Statuto della Federazione.

ART. 5

L'adesione a FIDIA comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Statutari.

In particolare, le Organizzazioni Sindacali aderenti dovranno con la massima tempestività:

- a) attuare le delibere della Giunta Esecutiva;
- b) comunicare il rinnovo e/o la modifica degli Organi Statutari;
- c) comunicare ogni modifica che intende apportare al proprio Statuto;
- d) comunicare entro il mese di febbraio il numero degli iscritti con riferimento al 31/12 dell'anno precedente;
- e) comunicare i nomi dei Rappresentanti Sindacali Aziendali da esse nominati, secondo quanto disposto dal CCNL tempo per tempo vigente, impartendo agli stessi istruzioni coerenti con il CCNL e con le linee guida formulate dalla Giunta Esecutiva;
- f) inviare comunicazione delle conciliazioni sottoscritte;
- g) inviare comunicazione dei piani formativi proposti a FONDIR eventualmente sottoscritti;
- h) comunicare il testo dei contratti integrativi sottoscritti dai rappresentanti Sindacali Aziendali da esse nominati o di cui comunque siano venute a conoscenza.

ART. 6

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione sono tenute a corrispondere una quota associativa annua, in relazione al numero dei soci, in servizio e in quiescenza e degli aventi diritto, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale e con le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.

Ogni Organizzazione Sindacale comunica, entro il mese di febbraio di ogni anno, il numero aggiornato degli iscritti con riferimento al 31/12 dell'anno precedente e versa la quota associativa corrispondente.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aderenti non in regola con il pagamento dei contributi non hanno diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale.

Cessazione della partecipazione

ART. 7

La qualità di Organizzazione Sindacale aderente si perde:

- a) per scioglimento della Federazione;
- b) per scioglimento o per recesso volontario della Organizzazione Sindacale aderente con effetto, quanto al pagamento della quota associativa, dalla fine dell'anno solare nel quale l'Organizzazione Sindacale si è sciolta o ha comunicato il recesso;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale, con le maggioranze previste all'art. 28 dello Statuto, in caso di morosità o di recidiva inosservanza agli obblighi previsti dagli artt. 3, 5 e 6.

Le Associazioni territoriali che per qualsiasi motivo cessino di appartenere a Fidia, perdono ogni diritto sul patrimonio federale.

TITOLO IV
Organi della Federazione
ART. 8

Sono Organi della Federazione:

- a) il Consiglio Nazionale;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Soci in servizio;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO V
Il consiglio Nazionale
ART. 9

Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente Vicario;;
- c) dai Presidenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione, i quali rivestono di diritto la carica di Vice Presidente;
- d) dai Consiglieri Nazionali eletti da ciascuna Organizzazione Sindacale aderente, in ragione di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soci e frazione superiore a 15 (quindici).
- e) dal Segretario e dal Tesoriere della Federazione, con diritto di voto solo se Consiglieri Nazionali;

Ai fini della lettera d) il numero dei soci in servizio e in quiescenza è il numero totale degli iscritti comunicato annualmente ai sensi dell'art. 6, capoverso secondo. Le variazioni intervenute in corso d'anno non danno luogo a modifiche del numero dei Consiglieri Nazionali.

Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma secondo, l'Organizzazione Sindacale comunica i nominativi dei Consiglieri Nazionali, eletti dalla propria Organizzazione.

Ciascuna Organizzazione Sindacale aderente non potrà avere un numero di Consiglieri Nazionali superiore alla metà meno uno del totale dei membri del Consiglio Nazionale stesso.

Le candidature alle cariche devono essere proposte dalle Organizzazioni Territoriali di appartenenza del candidato e devono essere inviate al Segretario con lettera dell'Organizzazione Sindacale a cui appartiene il candidato stesso almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Nazionale che procede al rinnovo delle cariche elettive stesse. Non possono essere proposte candidature di soci aventi riportato provvedimenti disciplinari e/o condanne definitive penali e/o per illeciti amministrativi o che possono avere conflitti di interesse sia all'interno che all'esterno della Federazione.

ART. 10

Il Consiglio Nazionale:

- a) determina l'indirizzo generale della Federazione e delibera su tutte le questioni che possano, direttamente o indirettamente, riguardare la Federazione e le categorie rappresentate;
- b) approva i contratti collettivi di lavoro
- c) approva i bilanci consuntivi e preventivi, la gestione economica patrimoniale e finanziaria della Federazione, nonché gli atti di straordinaria amministrazione e i limiti di spesa attribuiti al Presidente;
- d) delibera, nei casi previsti dallo Statuto, sulle domande di adesione alla Federazione e sui provvedimenti di espulsione, con la maggioranza prevista all'art. 28;
- e) delibera sulle modifiche del presente Statuto, con la maggioranza prevista dall'art. 28;
- f) elegge il Presidente della Federazione, tra i soci che abbiano ricoperto la carica di Consigliere di Organizzazione Sindacale aderente;
- g) elegge il Vice Presidente Vicario della Federazione, tra i soci di Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella alla quale appartiene il Presidente che abbiano ricoperto la carica di Consigliere di Organizzazione Sindacale aderente;
- h) elegge il Collegio dei Sindaci preferibilmente tra gli appartenenti a Organizzazioni diverse da quella

del Presidente;

- i) elegge il Collegio dei Probiviri preferibilmente tra gli appartenenti a Organizzazioni diverse da quella del Presidente;
- j) elegge il Segretario e il Tesoriere della Federazione;
- k) elegge i membri del Comitato dei soci in servizio;
- l) nomina la Commissione incaricata per il rinnovo del CCNL;
- m) delibera sull'adesione a Organismi Confederali e Associazioni Nazionali e/o Internazionali con le maggioranze previste all'art. 28;
- n) determina l'importo delle quote associative;
- o) delibera sulle incompatibilità delle cariche sociali, sui conflitti di competenza, sulle proposte dei probiviri, con la maggioranza prevista all'art. 28;
- p) sostituisce il Presidente e il Vice Presidente Vicario, anche prima della scadenza del mandato, quando non riscuotano la sua fiducia con la maggioranza prevista dall'art. 29;
- q) sostituisce il Segretario e il Tesoriere, anche prima della scadenza del mandato, quando non riscuotano la sua fiducia con la maggioranza prevista dall'art. 28 ;
- r) delibera sullo scioglimento della Federazione con la maggioranza prevista all'art. 29.

ART. 11

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

In quest'ultimo caso il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di impedimento del Presidente comunicato entro 15 giorni dalla richiesta dovrà provvedere il Vice Presidente Vicario entro i successivi otto giorni e in caso di impedimento anche del Vice Presidente Vicario dal Vice Presidente più anziano.

ART. 12

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Qualora si verifichi assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, il Consiglio Nazionale è presieduto dal Vice Presidente - Presidente di Organizzazione Sindacale aderente più anziano di età.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente, con raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a consentire adeguata conoscenza almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione.

E' ammessa la convocazione d'urgenza, a insindacabile giudizio del Presidente, con preavviso di 8 (otto) giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi, esclusi i casi che riguardano il CCNL, il bilancio e quelli per la cui approvazione è richiamato l'art.28 o 29 dello Statuto, anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Ciascun Consigliere Nazionale, con delega scritta, può farsi rappresentare da altro Consigliere. Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere non possono assumere deleghe.

TITOLO VI

La Giunta esecutiva

ART. 13

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, nonché dai Presidenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti componenti la Federazione, che rivestono di diritto la carica di Vice Presidente.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario e in assenza anche di quest'ultimo dal Vice Presidente di Organizzazione Sindacale aderente più anziano di età.

Il Segretario e il Tesoriere partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

ART. 14

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

- a) attuare le delibere del Consiglio Nazionale;
- b) sovrintendere alla gestione ordinaria della Federazione;
- c) approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo prima che siano sottoposti al Consiglio Nazionale;
- d) predisporre la piattaforma di rinnovo dei CCNL tempo per tempo vigenti dopo aver sentito il parere del Comitato dei soci in servizio;
- e) esaminare ed esprimere un parere, tenendo conto delle valutazioni espresse dal Comitato dei soci in servizio, sulle proposte di riforma del CCNL prima che sia sottoposto al Consiglio Nazionale;
- f) prendere visione di contratti integrativi aziendali o di secondo livello stipulati dai Rappresentanti Sindacali Aziendali nominati dalle singole Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione, secondo quanto disposto dal CCNL tempo per tempo vigente;
- g) approvare le modalità con cui le Organizzazioni Sindacali aderenti devono versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Nazionale;
- h) esaminare periodicamente la situazione finanziaria della Federazione;
- i) deliberare tutte le operazioni finanziarie;
- j) deliberare in caso di urgenza su materia di pertinenza del Consiglio Nazionale; in tali casi a ciascun Presidente di Organizzazione Sindacale aderente sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri Nazionali appartenenti all'Organizzazione rappresentata.
Le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio Nazionale, alla sua prima successiva adunanza, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.
- k) proporre al Consiglio Nazionale la nomina della Commissione incaricata per le trattative di rinnovo del CCNL;
- l) predisporre il regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 15

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Presidenti di Organizzazioni Sindacali aderenti, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Nazionale.

In quest'ultimo caso la Giunta dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di impedimento del Presidente comunicato entro 15 giorni dalla richiesta dovrà provvedere il Vice Presidente Vicario entro i successivi otto giorni e in caso di impedimento anche del Vice Presidente Vicario dal Vice Presidente più anziano.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono tenersi, esclusi i casi che riguardano il CCNL, il bilancio e quelli per la cui approvazione sono richiamati l'art. 28 o 29 dello statuto, anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati, In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 16

Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva occorre la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

A parità di voti, prevale la parte cui aderisce il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della Giunta Esecutiva, ad eccezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Segretario e del Tesoriere che non possono essere sostituiti nelle riunioni di Giunta, possono delegare per iscritto altro rappresentante della propria Organizzazione Sindacale, oppure altro componente della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere.

TITOLO VII

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta attuando le necessarie iniziative e ne risponde agli organi medesimi.

Sovrintende alla gestione della Federazione, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Nei casi d'urgenza indifferibile il Presidente, dopo aver consultato il Vice Presidente Vicario, esercita i poteri della Giunta Esecutiva, alla quale deve sottoporre le decisioni prese per la ratifica alla prima successiva riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Il Presidente della Federazione non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di Presidente di una delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Presidente resta in carica tre anni, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

ART. 18

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora questo si protragga per oltre un semestre il Vice Presidente Vicario dovrà convocare il Consiglio Nazionale per l'elezione di un nuovo Presidente.

Non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di Presidente di una delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Vice Presidente Vicario resta in carica tre anni, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Deve essere espressione di Organizzazione Sindacale aderente differente da quella del Presidente.

ART. 19

Su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva può conferire specifica delega al Vice Presidente Vicario o ad altro membro della Giunta e/o associato; in tal caso il delegato risponderà direttamente alla Giunta stessa. La delega può essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di motivarne il ritiro.

ART. 20

Il Segretario è nominato dal Consiglio Nazionale. Coordina la gestione ordinaria della Federazione, vigila sull'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, e attua le disposizioni impartite dal Presidente. Ha la responsabilità del personale in servizio presso la Federazione. Cura la redazione e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Segretario dura in carica tre anni e non può essere riconfermato per più di due mandati consecutivi.

Il mandato del Segretario cessa in caso di dimissioni o revoca da parte del Consiglio Nazionale con la maggioranza prevista all'art.28.

ART.21

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale. Il Tesoriere provvede alla gestione economica, finanziaria e di cassa della Federazione e all'amministrazione delle entrate e delle uscite in conformità alle disposizioni di legge e alle deliberazioni degli Organi statutari.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e non può essere riconfermato per più di due mandati consecutivi. Il mandato del Tesoriere cessa in caso di dimissioni o revoca da parte del Consiglio Nazionale. con la maggioranza prevista all'art. 28.

TITOLO VIII

Il Comitato dei dirigenti in servizio

ART 22

Il Comitato è composto da almeno tre membri scelti tra i soci in servizio .

Il Comitato fornisce alla Giunta Esecutiva proposte riguardanti i contratti collettivi di lavoro e gli accordi nazionali nonché ogni argomento e/o problema di interesse riguardante i dirigenti in servizio.

Il parere del Comitato costituisce elemento qualificante di valutazione per quanto previsto dal punto e) dell'art.14.

Il collegio dei Sindaci

ART.23

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui due scelti preferibilmente tra i soci in servizio e uno in quiescenza e due supplenti, di cui preferibilmente uno in servizio e uno in quiescenza, eletti ogni tre anni dal Consiglio Nazionale e rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I Sindaci provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente che dovrà appartenere preferibilmente a Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella che ha espresso il Presidente e il Tesoriere della Federazione.

La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica federativa.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Sindaci subentra il supplente più anziano di età.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Nazionale.

I Sindaci vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione eseguendo, anche singolarmente, verifiche previste dalle normative vigenti.

Riscontrano l'esattezza del bilancio consuntivo e lo controfirmano.

Prendono visione del bilancio preventivo.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce con cadenza trimestrale e invia alla Giunta Esecutiva il relativo verbale, come previsto dalle normative vigenti.

Il collegio dei Probiviri

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti ogni tre anni dal Consiglio Nazionale e rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Non più di un membro può appartenere alla stessa organizzazione territoriale che ha espresso il Presidente.

I Probiviri provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, che dovrà appartenere a Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella che ha espresso il Presidente della Federazione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica federativa, eccetto quella di Consigliere Nazionale.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Probiviri subentra il supplente più anziano d'età.

Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

I Componenti del Collegio dei Probiviri che ricoprono anche quella di Consigliere Nazionale hanno diritto di voto nel Consiglio Nazionale eccetto i casi in cui il Consiglio Nazionale debba deliberare su provvedimenti da loro proposti.

I Probiviri hanno il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi, vigilano sull'osservanza dello Statuto e si pronunciano sui casi di divergenza nell'interpretazione statutaria, su eventuali controversie insorte tra gli Organi della Federazione o loro componenti e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto al loro esame dagli altri Organi statuari.

I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) il proscioglimento;
- b) il richiamo;
- c) l'ammonizione;
- d) la decadenza dalla carica;
- e) l'espulsione dalla Federazione. L'espulsione dalla Federazione comporta l'esclusione da qualsiasi carica federativa.

Le decisioni dovranno essere sottoposte al Consiglio Nazionale che delibererà con la maggioranza prevista all'art. 28.

Soci d'Onore

ART. 25

Il Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva può conferire il titolo di Socio d'Onore a personalità di nazionalità italiana od estera, di indiscussa moralità e di eccelsa professionalità, che abbiano contribuito all'affermazione del lavoro quale valore indifferibile per lo sviluppo e il progresso dell'uomo e della società.

Il titolo può essere revocato dal Consiglio Nazionale nel caso in cui la personalità insignita dovesse essere oggetto di condanna definitiva penale e/o per illeciti amministrativi in base all'ordinamento giuridico a cui è sottoposto.

TITOLO IX

Patrimonio sociale

ART. 26

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o in qualsiasi altro modo divengano di proprietà della Federazione;
- b) dalle risultanze del rendiconto consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).

Gli avanzi di gestione, gli utili, le riserve e il patrimonio della Federazione non potranno essere distribuiti durante la vita della Federazione.

ART. 27

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni anno solare il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo per l'anno in corso mettendoli a disposizione dei sindaci, unitamente ai documenti giustificativi.

Entrambi i documenti, accompagnati da una Relazione del Collegio dei Sindaci, verranno sottoposti alla Giunta Esecutiva, almeno trenta giorni prima della presentazione al Consiglio Nazionale da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO X

Disposizioni finali

Maggioranze

ART. 28

Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte al Consiglio Nazionale: dalla Giunta Esecutiva, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale stesso e/o da due Organizzazioni Sindacali aderenti. Sono approvate dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e hanno effetto immediato.

Per tutte le altre delibere per le quali non è richiamato l'art.28 o l'art. 29 è necessaria l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Al fine di consentire la massima operatività alle azioni della Fidia e delle Organizzazioni Sindacali aderenti il presente Statuto può essere integrato da un Regolamento, predisposto ed approvato dalla Giunta Esecutiva, che contiene le norme e le procedure fondamentali per una corretta osservanza dei principi statutari.

Scioglimento e liquidazione

ART. 29

La Federazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Nazionale, approvata da almeno tre quarti dei suoi membri.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito dalla legge tempo per tempo vigente.

Gratuità delle cariche

ART. 30

Tutte le cariche ricoperte negli organi della Federazione sono gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica ricoperta. L'espressione "cariche federali" deve intendersi riferita esclusivamente agli organi di cui all'art.8 del presente statuto.

Disposizioni generali

ART. 31

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.